



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COMITATI DI QUARTIERE

STATUTO

Articolo 1

Territorio e nome

1. La delimitazione territoriale ed il nome di ogni Comitato di quartiere sono decisi dalle autorità comunali, di seguito specificati:

- a) Piazza
- b) Via Roma
- c) Capo di sotto
- d) Oppi
- e) Sustinenza
- f) Venera

Articolo 2

Sede

1. Il Comitato ha la facoltà di scegliere la propria sede ove meglio gradito e a proprie spese o, in caso di impossibilità, potrà espletare le proprie funzioni presso i locali indicati dall'amministrazione comunale che li concederà in uso gratuito.

2. Tali locali potranno essere utilizzati anche per le assemblee del Coordinamento dei Comitati di quartiere.

Articolo 3

Finalità del Comitato di quartiere

1. Il Comitato di quartiere è formato da volontari, rappresenta e difende gli interessi della propria comunità intercedendo, per gli scopi da conseguire, presso le autorità amministrative; non ha legami o riferimenti a partiti o movimenti politici e non ha fini di lucro.

2. Il Comitato può:

- a) esercitare azione propositiva per iniziative ed attività di interesse pubblico consentendo una partecipazione diretta dei cittadini, nei modi ritenuti meglio opportuni;
- b) sostenere, di concerto con le associazioni del territorio, tutte le manifestazioni di carattere culturale, sociale, sportivo;

c) segnalare all'autorità locale interventi necessari per migliorare e salvaguardare tutto quanto possa essere di pubblica utilità, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbanistico e consentire così una migliore qualità di vita nel quartiere.

Articolo 4 **Appartenenza al Comitato**

1. Possono aderire ai Comitati tutti i cittadini di qualsiasi razza, sesso, religione ed età, residenti nel quartiere di riferimento e di età non inferiore ad anni 18. Al Comitato non possono aderire i Consiglieri Comunali¹.
2. L'adesione al Comitato di Quartiere avviene mediante iscrizione in forma cartacea entro il termine e con le modalità indicate in apposito avviso pubblico redatto a cura dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 **Organi del Comitato**

1. Gli organi del comitato di quartiere sono: l'Assemblea dei residenti ed il Coordinatore dei Comitati.

Articolo 6 **Assemblea dei residenti**

1. L'Assemblea dei residenti è costituita da tutti i cittadini residenti, iscritti nel quartiere, che intendono proporre iniziative utili per la comunità di riferimento e collaborare alle iniziative recepite nei programmi dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore dei Comitati, che la presiede.

Spetta al Coordinatore dei Comitati predisporre l'ordine del giorno delle riunioni; coordinare le attività; rappresentare i Comitati nei rapporti esterni.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti (50% +1 degli iscritti al Comitato). La convocazione del Comitato viene effettuata in forma scritta dal Coordinatore dei Comitati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta e deve contenere l'ordine del giorno e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza e necessità il Comitato sarà convocato a mezzo telefono almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Dell'esito delle riunioni sarà redatto verbale in forma sintetica a cura di un segretario individuato dal Coordinatore dei Comitati.

Articolo 7 **Coordinamento dei Comitati**

Il Coordinatore ha il compito di convocare i Comitati di quartiere, singolarmente od in assemblea generale. Presiede le riunioni dei Comitati di quartiere, sovrintende alle attività e relaziona le

¹ Integrato in Commissione Consiliare permanente per l'esame dello Statuto e dei Regolamenti Comunali – verbale n. 1 in data 27/04/2015.

proposte dei Comitati all'Amministrazione Comunale.

Il Coordinatore dei Comitati è eletto con scrutinio segreto dal Consiglio Comunale di Casaleone nell'ambito di una rosa di nominativi di cittadini iscritti ai Comitati.

Articolo 8

Durata dei Comitati di Quartiere

1. I Comitati di Quartiere non potranno avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale in carica al momento dell'insediamento del Comitato stesso.

Articolo 9

Scioglimento del Comitato

1. Il Comitato dovrà considerarsi sciolto quando:
 - a) L'assemblea ne deliberi lo scioglimento.
 - b) Non si verificano le condizioni essenziali per l'espletamento delle funzioni.
 - c) Non si raggiunga il minimo numero di 5 adesioni.
 - d) Non vi sia disponibilità di alcuno a presenziare nelle liste dei candidati.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si deve fare riferimento al codice civile, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento decade nel caso in cui si verifichi una modifica delle circoscrizioni